



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 “*relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio*” e successive modifiche e integrazioni e i pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 75 in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 12, che stabilisce che “*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” ed in particolare l’articolo 1, comma 865, che, al fine di promuovere lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il “Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche” con una dotazione finanziaria di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

VISTO il decreto interministeriale 21 gennaio 2022, recante “*Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee*”;

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “*Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico*”;

VISTO il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2022, n. 239974 che stabilisce criteri e procedure per l’istituzione dei registri delle varietà di specie officinali in applicazione dell’articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 75;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*”;

VISTO il decreto ministeriale in data 8 luglio 2024 n. 301866 recante i criteri e le modalità di riparto del Fondo per lo sviluppo delle colture delle piante aromatiche e officinali biologiche;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare l’art. 3 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 6 dicembre 2023, concernente “*Riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74*”, in vigore dal 21 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 con il n. 68, concernente il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al dott. Marco Lupo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 marzo 2024 con il n. 337, concernente il conferimento dell’incarico di Direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare alla dott.ssa Eleonora Iacovoni;

VISTO il decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, i sensi del D.P.C.M. n. 178 del 16 ottobre 2023;

VISTA la Direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, prot. n. 45910, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280;

VISTA la direttiva dipartimentale del 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata presso l’Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129 e successivamente integrata dalla direttiva dipartimentale del 29 marzo 2024, n. 150351, registrata presso l’Ufficio centrale di bilancio in data 11 aprile 2024 al n. 255, e dalla direttiva dipartimentale dell’11 giugno 2024, n. 260758, registrata presso l’Ufficio centrale di bilancio in data 13 giugno 2024 al n. 437;

ATTESO che il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024- 2026, adottato con D.M. 20 dicembre 2023, n. 696735, stabilisce che la ricerca e l’innovazione costituiscono una delle direttrici da seguire al fine di implementare un modello di agricoltura biologica che sia più produttivo e, al contempo, più sostenibile;

RILEVATO che l’adozione di tecnologie avanzate e l’innovazione nel settore agricolo sono essenziali per lo sviluppo dell’agricoltura e in particolare della produzione biologica;

CONSIDERATO che l’applicazione del metodo biologico e di tecniche produttive innovative nella filiera delle piante aromatiche e officinali può contribuire in modo significativo ad elevare l’intrinseco valore aggiunto di tale filiera;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere al finanziamento di progetti di ricerca nel settore delle piante aromatiche e officinali biologiche;

VISTO il capitolo di spesa 7057, p.g. 1 “Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche” del bilancio di questo Ministero;

D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto)

1. È indetta una procedura di selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzata alla presentazione di progetti di ricerca nell’ambito delle disponibilità del “Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche” del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Ministero).

Articolo 2

(Finalità)

1. I progetti di ricerca devono essere orientati al miglioramento delle produzioni agricole, all’innovazione dei processi produttivi delle imprese, al trasferimento tecnologico, alla fruizione dei risultati della ricerca e alla diffusione dei benefici e vantaggi dell’agricoltura biologica nel settore delle piante aromatiche e officinali biologiche.
2. I progetti di ricerca devono, altresì, tendere al consolidamento ed allo sviluppo del settore dell’agricoltura biologica attraverso un approccio di tipo “multi-attoriale”, con il coinvolgimento obbligatorio, sin dall’inizio delle attività progettuali, di almeno una azienda agricola biologica, al fine di consentire l’applicazione concreta dei risultati della ricerca alla realtà produttiva.

Articolo 3

(Tipologia di progetti)

1. I progetti di ricerca e le relative attività da finanziare devono tener conto delle esigenze delle imprese agricole e agroindustriali e, nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2018/848, riguardare:
 - lo sviluppo di sistemi innovativi di coltivazione o trasformazione;
 - lo sviluppo di sistemi ecosostenibili di coltivazione o trasformazione volti ad un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali;
 - la valorizzazione, attraverso modelli applicativi sostenibili, di innovazione tecnologica.

Articolo 4

(Disponibilità finanziarie)

1. L’importo totale delle risorse disponibili destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui all’articolo 1 è pari ad Euro 1.500.000,00.

Articolo 5

(Soggetto proponente e altri partecipanti)

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, in qualità di ‘Soggetto proponente’, le Università degli studi statali e non statali e gli Enti pubblici di ricerca.
2. Il progetto può includere una o più unità operative oltre al soggetto proponente come identificato al comma 1. Possono svolgere il ruolo di ‘Unità operativa’, le Università degli studi, gli Enti pubblici e gli Enti privati

che hanno tra gli scopi statutari la ricerca e la sperimentazione e che non perseguono scopo di lucro.

3. Ciascun Ente o Università di cui al comma 2 può partecipare come “Unità Operativa” ad una sola proposta progettuale.
4. La presentazione di una istanza in qualità di Soggetto proponente preclude la possibilità di partecipare come Unità operativa in altre proposte progettuali.
5. Il ‘Soggetto proponente’, in presenza di altre unità operative, assume il ruolo di Coordinatore dei partner di progetto, è identificato come Unità operativa n. 1 e redige, insieme alla “Scheda di progetto generale” (Allegato B), anche la “Scheda di progetto Unità operativa n.1” (Allegato C).
6. Il progetto deve prevedere, a pena di esclusione, il coinvolgimento nelle attività progettuali di almeno un’azienda agricola biologica.
7. Le aziende coinvolte non sono beneficiarie dirette di contributo e stabiliscono rapporti di collaborazione con l’ente pubblico attraverso convenzioni.

Articolo 6

(Caratteristiche delle proposte di progetto di ricerca)

1. Il contenuto del progetto di ricerca deve risultare coerente, a pena di esclusione, con le tipologie di progetti di cui all’articolo 3.
2. Il progetto di ricerca deve avere una durata non superiore a 36 mesi.
3. Il progetto di ricerca deve prevedere:
 - a) un’attività di sperimentazione presso le aziende agricole coinvolte;
 - b) un’ampia fruibilità dei risultati, accessibili gratuitamente, da realizzarsi attraverso iniziative di divulgazione (esempio: conferenze, pubblicazioni, video, banche dati, etc). La proprietà dei risultati, anche parziali, dei progetti di ricerca è del Ministero.
4. Per ciascun progetto è previsto un limite massimo di contributo pari al 95% della spesa ammessa a finanziamento e comunque non superiore a euro 300.000,00.
5. Nel caso in cui le risorse necessarie a finanziare tutti i progetti ammissibili fossero superiori rispetto a quelle disponibili si procederà ad una riduzione di ciascun contributo in base alla quota percentuale dell’importo di ogni singolo progetto sul totale delle risorse necessarie.

Articolo 7

(Partecipazione delle aziende biologiche)

1. Le aziende biologiche coinvolte nel progetto devono essere regolarmente notificate e certificate alla data di presentazione del progetto, ai sensi del Reg. UE 2018/848 e del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, e non devono avere ricevuto, nei due anni precedenti la data di presentazione del progetto, alcun provvedimento sanzionatorio e/o misura a seguito di non conformità grave o critica.
2. Le aziende biologiche coinvolte nel progetto devono svolgere un’attività produttiva nel settore delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche.
3. Le predette aziende devono essere coinvolte sin dalla fase della predisposizione della proposta progettuale non ritenendosi sufficiente il mero apporto di strutture e beni aziendali.

Articolo 8

(Presentazione delle proposte di progetto e termini di presentazione)

1. Ciascun Soggetto Proponente, identificato tramite codice fiscale, può presentare una sola proposta progettuale.
2. Le istanze per la concessione di contributi per l’attuazione delle iniziative previste nel presente Avviso pubblico, corredate della documentazione di cui al successivo comma 5, devono essere inviate, a pena di

esclusione, entro le ore 12.00 del 3 ottobre 2024 al seguente indirizzo pec: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it.

3. L'oggetto delle pec deve riportare la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti di ricerca per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche".
4. Le istanze devono essere presentate utilizzando, a pena di inammissibilità, la seguente modulistica che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale :
 - a) Allegato A – "Domanda di partecipazione e presentazione della proposta di progetto", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Proponente;
 - b) Allegato B – "Scheda progetto generale e scheda finanziaria";
 - c) Allegato C – "Scheda progetto della singola unità operativa e scheda finanziaria" per ciascuna unità operativa partecipante;
 - d) Allegato D – "Dichiarazione di interesse della/e azienda/e a partecipare al progetto" con allegata:
 - (Allegato D1) una convenzione preliminare atta a dimostrare le attività di ricerca in cui le aziende agricole sono coinvolte durante l'attività progettuale, con l'indicazione dei costi rimborsabili, da perfezionare solo a seguito della concessione del contributo;
 - Copia di un documento di identità del legale rappresentante (o altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000);
 - e) Allegato E – Da presentare solo dagli Enti privati "Dichiarazione degli enti privati di ricerca" con allegati:
 - Statuto e/o atto costitutivo che dimostri che l'ente ha tra gli scopi statutari la ricerca e la sperimentazione e che non persegue fine di lucro;
 - Copia di un documento di identità del legale rappresentante (o altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000);
 - f) Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (o altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000);
 - g) Eventuale delega del rappresentante legale al soggetto delegato alla presentazione del progetto.
5. La documentazione di cui al comma 4 deve essere presentata in formato non modificabile.

Articolo 9

(Requisiti di ricevibilità)

1. Non sono ricevibili le domande inviate con modalità o tempistiche diverse da quelle indicate all'articolo 8, comma 2.
2. Ciascun Soggetto Proponente, identificato tramite codice fiscale, può presentare una sola proposta progettuale. In caso dell'invio di plurime domande di partecipazione da parte del medesimo Soggetto proponente, è considerata ricevibile la prima istanza.

Articolo 10

(Motivi di non ammissibilità alla valutazione e esclusione)

1. È escluso dalla fase di valutazione e non è ammesso al finanziamento il progetto:
 - a) che non risulta coerente con le tipologie di progetti di cui all'articolo 3;
 - b) che non prevede il coinvolgimento di almeno una azienda biologica ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 11

(Istruttoria e valutazione)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo (di seguito RUP), con l'eventuale supporto di un Gruppo di lavoro costituito ad hoc, accerta la ricevibilità delle domande di accesso ai contributi, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 8.
2. La verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione tecnico-scientifica dei Progetti presentati è effettuata da una Commissione ministeriale di valutazione delle proposte progettuali (di seguito Commissione), da nominarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, composta da funzionari del Ministero. La Commissione può riunirsi in presenza o in modalità telematica.
3. La Commissione assegna dei punteggi sulla base dei criteri di cui all'Allegato G. Sono considerati finanziabili i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 60/90.
4. Il RUP, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione, richiede la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, si procederà all'esclusione del progetto.
5. All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione, provvede a comunicare i motivi che ostano all'ammissibilità dell'istanza, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il RUP è il Dirigente dell'Ufficio PQA 2 della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica.
7. L'Amministrazione approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della spesa ammissibile, fino alla concorrenza dell'importo di cui all'art. 4 e procede alla relativa pubblicazione sul sito del Ministero www.politicheagricole.it e del SINAB www.sinab.it.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare la spesa ammessa del singolo progetto di ricerca sulla base della spesa ritenuta congrua dall'Amministrazione in relazione al contenuto della proposta progettuale.

Articolo 12

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese così come descritte nell'allegato F.
2. Le spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca sono ammissibili nella misura forfettaria del 10% calcolato sul totale delle voci di spesa.

Articolo 13

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione pari al 30% del contributo concesso previa istanza da parte del beneficiario. L'anticipo previsto è erogato compatibilmente con le disponibilità di cassa del pertinente capitolo di bilancio 7057 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero;
 - b) un acconto fino a concorrenza del 70% del contributo concesso, con contestuale recupero dell'anticipazione, previa presentazione, da parte del beneficiario, di apposita istanza corredata da relazione tecnico-scientifica sulle attività realizzate e da documentazione amministrativo-contabile che attesti le spese sostenute e quietanziate;

- c) saldo finale a conclusione del progetto, previa presentazione, entro e non oltre 180 giorni dalla scadenza del progetto, da parte del beneficiario, di apposita istanza corredata da relazione tecnico-scientifica sulle attività realizzate e da documentazione amministrativo-contabile con eventuale ulteriore recupero dell'anticipazione già corrisposta e liquidazione del rimanente contributo.

Articolo 14

(Variazioni)

1. Sono ammissibili variazioni al Progetto approvato.
2. Le variazioni non possono comportare in nessun caso:
 - la modifica degli elementi sulla base dei quali è stato ottenuto il punteggio complessivo per la collocazione in graduatoria;
 - l'aumento del contributo concesso;
 - l'alterazione degli obiettivi e della natura del Progetto approvato;
 - il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Avviso.
3. Le spese relative alle variazioni approvate dal Ministero sono ammissibili se sostenute a partire dalla data presentazione della richiesta di variazione.
4. Le variazioni sono soggette all'approvazione del Ministero, dietro presentazione di una relazione descrittiva delle variazioni richieste e della necessaria documentazione tecnica.
5. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne darà comunicazione nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
6. Qualora le spese siano già state sostenute o siano sostenute successivamente alla comunicazione del Ministero di mancata approvazione, il Ministero non procederà all'erogazione del relativo contributo.
7. Nell'ambito di ciascun Progetto, non sono considerate variazioni e sono soggette alla sola comunicazione al Ministero, quelle che comportano una variazione della voce di spesa ammessa in relazione al Progetto stesso pari o inferiore al 20% della spesa da aumentare.
8. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci dispesa.
9. Non sono consentite variazioni compensative per la voce "Spese generali".
10. Le modifiche e variazioni di cui al presente articolo sono soggette a comunicazione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pqa@pec.masaf.gov.it e in copia all'indirizzo pqa2@masaf.gov.it.

Articolo 15

(Durata del progetto)

1. Il beneficiario è tenuto alla realizzazione e conclusione delle attività progettuali ed al conseguente raggiungimento degli obiettivi identificati, entro il termine di 36 mesi indicato nell'articolo 6, comma 2 del presente Avviso, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto di concessione del contributo.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine sopracitato, previa presentazione di istanza motivata e relazione sullo stato di attuazione delle attività realizzate.

Articolo 16

(Monitoraggio dei progetti)

1. Il Ministero effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti attraverso le relazioni tecnico-scientifiche che devono essere prodotte dal beneficiario con cadenza annuale.

Articolo 17

(Pubblicazione e informazioni)

1. Sul sito del Ministero www.politicheagricole.it e sul sito del SINAB www.sinab.it, sono pubblicate tutte le informazioni relative allo svolgimento dei progetti di ricerca e i relativi risultati.
2. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state finanziate dal Ministero. A tal fine, previa richiesta, verrà trasmesso il logo ministeriale con relativo manuale d'uso. I materiali divulgativi devono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata aoo.pqa@pec.masaf.gov.it al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard dei prodotti editoriali del Ministero.
3. Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Ministero www.politicheagricole.it e del SINAB www.sinab.it.
4. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, devono pervenire, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica pqa2@masaf.gov.it.

Articolo 18

(Controversie e Foro competente)

1. Per eventuali controversie derivanti dal presente decreto il foro competente è quello di Roma.

Il Direttore generale

Eleonora Iacovoni

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)